

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Per i “soggetti rilevanti”, per gli “azionisti rilevanti” e le “persone strettamente legate” ad essi, che effettuano operazioni su strumenti finanziari della Società.

"Internal dealing code"

Premessa

In osservanza di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito **Reg. (UE) n. 596/2014**) e dall'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (nel seguito, “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), relativo alle “Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione” nonché dagli azionisti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (nel seguito “**Elica**” o la “**Società**”) ha approvato le seguenti regole di comportamento in merito al trattamento informativo da riservare alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società.

La finalità delle presenti regole è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti della Società, della CONSOB e del mercato relativamente alle “**Operazioni Rilevanti**” aventi ad oggetto azioni emesse da Elica (nel seguito le “**Azioni**”) e/o “**Strumenti Finanziari Collegati**”, compiute dai “**Soggetti Rilevanti**”, dalle “**Persone Collegate**”, nonché dagli “**Azionisti Rilevanti**” e dalle “**Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti**”, come definiti di seguito.

Si precisa che l'osservanza delle regole contenute nel presente documento non esonera i Soggetti Rilevanti, le Persone Collegate, gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti dall'obbligo di rispettare altre norme di legge o regolamentari in materia, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, nonché quelle relative all'abuso delle informazioni privilegiate.

1. Definizioni: Soggetti Rilevanti – Persone Collegate – Azionisti Rilevanti – Persone strettamente legate - Operazioni Rilevanti - Strumenti Finanziari Collegati

1.1 Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole delle presenti regole di comportamento, ai fini delle stesse, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

1.1.1 Ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punto 25, Reg. (UE) n. 596/2014 e 114, comma 7, del TUF per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;

b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale Società.

1.1.2 Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26, Reg. (UE) n. 596/2014, per “**Persone Collegate**” si intendono:

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; i figli, a carico, ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;

b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate *sub* 1.1.2 lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione¹;

c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate *sub* 1.1.2 lettera a);

d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate *sub* 1.1.2 lettera a);

e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate *sub* 1.1.2 lettera a).

1.1.3 Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, c. 1 lett. c), Regolamento Emittenti Consob, per “**Azionisti Rilevanti**” si intendono:

chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, del regolamento Emittenti Consob, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

1.1.4 Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, c. lett. d), Regolamento Emittenti Consob, per “**Persone Strettamente legate agli Azionisti Rilevanti**” si intendono:

1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli azionisti rilevanti;

2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un azionista rilevante o una delle persone indicate al paragrafo 1.1.4. lett. 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un azionista rilevante o da una delle persone indicate al paragrafo 1.1.4. lett. 1)

4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate al paragrafo 1.1.4. lett. 1);

5) i *trust* costituiti a beneficio di un azionista rilevante o di una delle persone indicate al paragrafo 1.1.4. 1).

1.1.5 Per “**Operazioni Rilevanti**” si intendono le operazioni finanziarie oggetto di comunicazione a termini di legge o di regolamentazione applicabile.

Con riferimento ai soggetti di cui ai paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 le Operazioni Rilevanti sono elencate, in modo non esaustivo, all'art. 19, paragrafo 7, Reg. (UE) n. 596/2014 e all'art. 10 del Regolamento delegato (UE)

¹ Il concetto di responsabilità di direzione (*managerial responsibilities*) ricorre quando l'amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell'altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente o sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell'amministratore o i cui interessi siano equivalenti a quelli dell'amministratore (cfr Q&A ESMA – Q7.7. – del 6/07/2017.)

522/2016 e includono tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Collegate.

In particolare:

➤ ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del Reg. (UE) 596/2014:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari aventi finalità diverse da quelle di ottenere una specifica facilitazione creditizia;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Collegata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è Soggetto Rilevante o una Persona Collegata;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

➤ ai sensi dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di warrant;

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Collegata, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o Persona Collegata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini delle presenti regole di comportamento, sono escluse con riferimento ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Collegate, le operazioni entro la soglia di ventimila euro entro l'anno civile. La soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Collegate a questi.

Con riferimento ai soggetti di cui ai paragrafi 1.1.3 e 1.1.4 le Operazioni Rilevanti sono quelle di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti finanziari collegati alle azioni, come indicate nell'art. 152-septies, c.2, Regolamento Emittenti Consob.

Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui alle presenti regole di comportamento:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Collegate;
 - c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
 - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di *market maker*,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con la Società eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico Finanziario, non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti o le Persone Collegate siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

1.1.6 Ai sensi dell'articolo 152-sexies lettera b) del Regolamento Emittenti, per "**Strumenti Finanziari Collegati**" si intendono: 1.1.6 Ai sensi dell'articolo 152-sexies lettera b) del Regolamento Emittenti, per "**Strumenti Finanziari Collegati**" si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni della Società;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni della Società o scambiabili con esse;

- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF²;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni della Società, rappresentanti tali azioni.

1.2 Soggetto Preposto

1.2.1 Il soggetto incaricato di effettuare le comunicazioni di cui alle presenti regole di comportamento (nel seguito, il "**Soggetto Preposto**") ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce l'eventuale remunerazione ed è altresì competente per quanto riguarda la revoca e il rinnovamento della nomina degli stessi.

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società provveda a nominare un nuovo Soggetto Preposto e/o sostituto darà comunicazione ai Soggetti Rilevanti e, se del caso, a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") dei nuovi nominativi.

1.2.2 Alla data dell'approvazione delle presenti regole di comportamento, il *Soggetto Preposto*, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il *Chief Executive Officer*, Dott. Giulio Cocci, investito anche della funzione di *Investor Relations Manager*, mentre il sostituto del Soggetto Preposto è la Dott.ssa Francesca Pisani.

1.2.3 Il Soggetto Preposto provvede a:

- a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti e a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti, delle Persone Collegate e delle Persone Strettamente legate agli Azionisti Rilevanti; nonché ad aggiornare ed a conservare l'archivio di cui al successivo articolo 1.3.7;
- b) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a CONSOB, a Borsa Italiana e al mercato che debba essere effettuata dalla Società ai sensi del presente documento;
- c) vigilare sull'applicazione delle presenti regole di comportamento e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società.

² Art. 1, comma 3, TUF: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)".

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d), e) f), g), h), i) e j) TUF, vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis, lettera d), TUF vi rientrano i seguenti strumenti finanziari:

- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1.3 Procedura per l'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate, nonché degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate

1.3.1 I Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 1.1.1 lettere a) e b) individuati dal Consiglio di Amministrazione ai fini di cui all'applicazione del presente Codice, alla data dell'approvazione delle presenti regole di comportamento, nonché gli Azionisti Rilevanti di cui al punto 1.1.3, sono quelli elencati nell'Allegato 1.

Il Consiglio di Amministrazione di Elica potrà indicare, anche per periodi di tempo limitati, in relazione all'attività svolta o all'incarico affidato, ulteriori Soggetti Rilevanti, così come potrà modificare l'elenco di cui all'Allegato 1 al fine del relativo adeguamento ai cambiamenti nella struttura organizzativa della Società e del gruppo a cui la Società fa capo. Di tale individuazione – e dei relativi eventuali limiti temporali – dovrà essere fornita immediata comunicazione al diretto interessato e al *Soggetto Preposto*.

1.3.2 Il Soggetto Preposto consegnerà ai Soggetti Rilevanti, indicati al precedente articolo 1.1.1 lettere a) e b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettera a), o all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettera b) (insieme la "Nomina"), e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data della Nomina, nonché agli Azionisti Rilevanti indicati nel precedente articolo 1.1.3, copia delle presenti regole di comportamento nonché la documentazione di cui all'Allegato 2/A (Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 19, Regolamento n. 596/2014, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile –relativo ai Soggetti Rilevanti) o di cui all'Allegato 2/B (Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 152- *octies*, c.6, Regolamento Emittenti Consob, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile - relativo agli Azionisti Rilevanti) da compilare e restituire al *Soggetto Preposto* entro e non oltre 10 giorni dalla consegna. **1.3.3** All'atto della consegna della copia delle presenti regole di comportamento e del suddetto modulo/questionario, il Soggetto Preposto dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il numero di fax e il proprio indirizzo email. Alla data di approvazione delle presenti regole di comportamento, tali recapiti sono quelli indicati al successivo articolo 3.2. In caso di variazione di tali recapiti, il *Soggetto Preposto* dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.

1.3.4 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti provvederanno a comunicare al *Soggetto Preposto* qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi delle presenti regole di comportamento tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.

1.3.5 Ogni qualvolta le presenti regole di comportamento siano modificate e/o integrate, il Consiglio di Amministrazione ne darà informazione al *Soggetto Preposto* e provvederà a trasmetterne ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti una copia insieme al modulo/questionario Allegato 2/A o *sub* 2/B, da compilare e restituire alla Società entro e non oltre dieci giorni dalla consegna.

1.3.6 Ogni Soggetto Rilevante, nonché ogni Azionista Rilevante, deve fornire, mediante comunicazione scritta, al Soggetto Preposto entro 8 giorni dalla richiesta, ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Collegate e/o Persone Strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente codice.

1.3.7 Il Soggetto Preposto provvederà a conservare ed a mantenere aggiornato, presso la sede della Società, un archivio cartaceo contenente l'originale della documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti ai sensi del presente codice.

L'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate riporta in ordine alfabetico, ove disponibili, i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed in particolare con riguardo ai Soggetti Rilevanti:

- nome e cognome;
 - carica ricoperta e data di conferimento della relativa qualifica o incarico;
 - informazioni anagrafiche (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni);
 - indirizzo email;
 - data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la rilevanza dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.
-
- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale);
 - luogo e data di nascita
 - codice fiscale;
 - tipo di legame;
 - l'indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione;
 - data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la correlazione dei medesimi soggetti ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

2. Ambito di applicazione

2.1 Le presenti regole si applicano ai Soggetti Rilevanti (e alle Persone Collegate per quanto di loro competenza) nonché agli Azionisti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al *Soggetto Preposto* il modulo/questionario Allegato *sub 2 o 2/A* alle presenti regole di comportamento, debitamente compilato e sottoscritto.

2.2 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Collegate e alle Persone Strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previste dalle norme di legge o regolamentari in materia e dalle regole di comportamento contenute nel presente documento.

3. Obbligo di comunicazioni in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Collegate

I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società, alla CONSOB e al pubblico le Operazioni Rilevanti poste in essere dagli stessi e dalle Persone Collegate, secondo le modalità indicate dalle presenti regole di comportamento e tramite il modulo Allegato 3.

3.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e relativi termini

3.1.1 Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 1.1.1 lettere a) e b), devono comunicare alla società emittente e alla Consob le Operazioni Rilevanti, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione³.

3.1.2, I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare, alla Società, le Operazioni Rilevanti, con le modalità stabilite dal successivo articolo 3.2 delle presenti regole di comportamento entro e non oltre il giorno successivo dalla data della loro effettuazione.

³ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

3.2 Modalità di comunicazione alla Società

La comunicazione alla Società delle Operazioni Rilevanti deve essere effettuata da ciascun Soggetto Rilevante, nei termini di cui all' articolo 3.1.2 che precedono, facendo pervenire al *Soggetto Preposto*, lo Schema di cui all'Allegato 3, alle presenti regole di comportamento ("Allegato 3"), debitamente compilato e sottoscritto.

In particolare, i Soggetti Rilevanti, anche per conto dei Soggetti ad essi Collegati, comunicano le informazioni relative alle Operazioni al *Soggetto Preposto* mediante:

- trasmissione via telefax al n. 0732/610249 (attenzione *Investor Relations Manager*). Qualora non sia possibile utilizzare il suddetto mezzo, gli obblighi di comunicazione potranno essere assolti con consegna a mano al recapito di seguito indicato:

ELICA S.p.A.

Via Ermanno Casoli n.
2 60044 Fabriano (AN)

Alla cortese attenzione dell'*Investor Relations Manager*

I Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti a preannunciare al *Soggetto Preposto* l'inoltro della comunicazione mediante comunicazione da effettuarsi al numero telefonico 0732-6104206 o via email all'indirizzo investor-relations@elica.com.

Resta inteso che il *Soggetto Preposto* potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate indirizzando tale comunicazione ai recapiti indicati dagli stessi nei moduli/questionari da essi sottoscritti.

3.3 Modalità e termini di comunicazione della Società

La Società, tramite il *Soggetto Preposto*, entro i termini previsti dalla normativa vigente, comunica:

i) a CONSOB, le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Collegate, tramite invio dello Schema, di cui all'Allegato 3, al Sistema di Stoccaggio Autorizzato al quale la Società ha aderito ai sensi dell'articolo 65-*septies* del Regolamento Emittenti;

La comunicazione dovrà essere inviata a Consob anche a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

ii) al pubblico, mediante invio dello Schema, di cui all'Allegato 3, al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) al quale la Società ha aderito ai sensi dell'articolo 65-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio dello SDIR ai fini della diffusione delle informazioni regolamentate, gli emittenti strumenti finanziari adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana attraverso l'invio di un comunicato ad uno dei seguenti numeri di fax: 02/8646.4242; 02/7200.4666.

4. Obbligo di comunicazioni in capo agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate

Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare alla Società, alla CONSOB e al pubblico le Operazioni Rilevanti poste in essere dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 114, comma 7, Testo Unico della Finanza, dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob e dalla normativa di volta in volta vigente.

5. Limitazioni al compimento di operazioni (*Blocking periods*)

Allo scopo di prevenire ipotesi di conflitto di interessi e di conseguente pregiudizio per la Società, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni nei 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione degli eventuali interessati, potrà vietare o limitare il compimento di operazioni su strumenti finanziari nel corso di ulteriori periodi, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti di volta in volta interessati.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Soggetto Rilevante che intende vendere le proprie azioni durante un periodo di divieto deve inviare, al Consiglio di Amministrazione, richiesta scritta motivata, contenente:

- la descrizione dell'operazione considerata;
- la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

L'autorizzazione ad operare da parte del Consiglio di Amministrazione può essere concessa in caso di:

- circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili al Soggetto Rilevante e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
- piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

6. Inosservanza delle regole di comportamento

La Società e il Soggetto Preposto non sono responsabili degli inadempimenti di informativa alla CONSOB e al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di Elica, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Per i Soggetti Rilevanti che siano componenti degli organi sociali della Società, della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione relativa al periodo nel quale la suddetta violazione sia stata compiuta ovvero sia stata accertata, senza pregiudizio di ogni ulteriore opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla normativa vigente.

7. Efficacia, adozione e modificazione delle regole di comportamento

Le regole di comportamento contenute nel presente documento entrano in vigore a far data dalla relativa approvazione e restano valide fintantoché l'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società non venga meno per qualsivoglia ragione.

La Società adotta e modifica le presenti regole di comportamento mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

8. Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Collegate, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento alle disposizioni del presente documento e delle disposizioni normative in esso richiamate o ad esso connesse, ivi incluse quelle che impongono l'inserimento dei dati in questione all'interno della documentazione di bilancio, anche infra-annuale, concernente Elica e società da essa controllate.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati, a richiesta di Elica, è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

I dati personali verranno conservati da Elica per un periodo minimo di dieci anni.

Fabriano, 28 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli

ALLEGATO 1

Elenco Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 1.1.1 lettere a), e b) del presente Codice, come aggiornata al 13 febbraio 2020:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari;
- i dirigenti "strategici", intendendosi per tali i dirigenti di Elica S.p.A. che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

ALLEGATO 2/A**Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi degli articoli 19, Regolamento n. 596/2014, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003**

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____,
Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere
incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui alle
regole di comportamento approvate da ELICA S.p.A. ai sensi dell'articolo 19, Regolamento 596/2014,
("Internal Dealing Code")

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) attesta di aver ricevuto copia dell'*Internal Dealing Code*;
- (ii) dichiara di aver letto e compreso e di accettare le disposizioni dell'*Internal Dealing Code* e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla loro osservanza;
- (iii) comunica i seguenti recapiti personali: nato a _____ il
_____, codice fiscale _____, via _____, n. _____,
_____, n. tel. _____,
_____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;
- (iv) trasmette in allegato alla presente l'elenco delle Persone a lui Collegate e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.
- (vi) dichiara di essere consapevole che dovrà comunicare alla Società le informazioni relative Operazioni Rilevanti come definite nel medesimo Codice, con le modalità stabilite all'art. 3.2 dello stesso entro e non oltre il giorno di mercato aperto successivo a partire dalla data della loro effettuazione;
- (vii) si impegna a rispettare i predetti termini.

Data _____

Firma _____

Elenco delle Persone Collegate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento (UE) N. 596/2014.

Nome e Cognome	Grado di correlazione	Codice Fiscale e data e luogo di nascita

(La Società) _____

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 2/B**Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 152-*octies*, c.6, Regolamento Emittenti Consob, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003**

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____,
Via _____, nella propria qualità di legale rappresentante di
_____ sede legale _____ codice fiscale/ in qualità di
_____, preso atto di essere incluso nel novero degli Azionisti

Rilevanti e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui alle regole di comportamento approvate da ELICA S.p.A. ai sensi dell'articolo 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, ("*Internal Dealing Code*")

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) attesta di aver ricevuto copia dell'*Internal Dealing Code*;

(ii) dichiara di aver letto e compreso e di accettare le disposizioni dell'*Internal Dealing Code* e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla loro osservanza;

(iii) comunica i seguenti recapiti personali: nato a _____ il
_____, codice fiscale _____, via _____, n. _____,
_____, n. tel. _____,
_____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____;

(iv) trasmette in allegato alla presente l'elenco delle Persone a lui Strettamente Legate e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.

(vi) dichiara di essere consapevole degli obblighi di cui all'art. 4 dello stesso;

(vii) si impegna a rispettare i predetti termini.

Data _____

Firma _____

Elenco delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome	Grado di correlazione	Codice Fiscale e data e luogo di nascita

(La Società) _____

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione delle disposizioni del documento predisposto ai sensi dell'articolo 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, ("*Internal Dealing Code*")

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome ⁴	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁵	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁶	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ⁷	

⁴[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁵ [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

⁶ [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁷ [Nome completo dell'entità.]

b)	LEI ⁸	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ⁹ Codice di identificazione ¹⁰	
b)	Natura dell'operazione ¹¹	

⁸ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁹ [— Indicare la natura dello strumento:

- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

¹⁰ — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹¹ [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indi care se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i ¹²	<p style="text-align: center;">Prezzo/i</p> <p style="text-align: center;">Volume/i</p>
d)	Informazioni aggregate ¹³ — Volume aggregato — Prezzo	

¹² [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹³ [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

e)	Data dell'operazione	
f)	Luogo dell'operazione ¹⁴	

1

() Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

-
- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
 - sono della stessa natura;
 - sono effettuate lo stesso giorno e
 - sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

¹⁴ [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti

adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]